



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
email: info@cngeologi.it

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

## LORO SEDI

Roma, 21 febbraio 2025

Consiglio Nazionale dei Geologi  
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT  
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
**Prot.N. 0000362 del 21/02/2025**  
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

## CIRCOLARE N° 535

### **OGGETTO: INFORMATIVA SENTENZA N. 16 DEL 10/02/2025 DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI COMPENSI DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE.**

Con la [sentenza 10 febbraio 2025 n. 16 della Corte Costituzionale](#) è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di quella parte della disciplina sui compensi dei consulenti tecnici che stabiliva la riduzione del compenso per le vacanze successive alla prima, negli onorari a tempo stabiliti per gli ausiliari del Giudice.

Tale pronuncia afferma la doverosa applicazione del principio sotteso al cd. "equo compenso" (di cui alla legge n.49/2023) anche nel campo del sistema tariffario, al fine di garantire un'equa remunerazione alle professionalità tecniche e assicurare la qualità dell'amministrazione della giustizia. La sentenza della Corte, infatti, pone l'accento sull'inadeguatezza dell'attuale sistema rispetto all'efficacia del processo stesso, che non può prescindere dall'opera di professionalità tecniche, tra le altre, che vedano garantito il proprio diritto ad un'equa remunerazione.

I principi affermati dalla Consulta sono destinati a ribadire, con ancora maggior autorevolezza delle concordanti pronunce precedenti da parte di altri Organi Giurisdizionali, la necessità per il legislatore di tenerne conto adeguando la normativa che, in ogni ambito, non ne rispetti lo spirito, attività questa che potrà consentire una piena attuazione, in tutti i settori, del principio del diritto ad un compenso equo, di cui alla citata legge 21 aprile 2023 n.49.

Nello specifico, con la citata sentenza è stato riconosciuto incostituzionale l'art.4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980 n.319 ("Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria") nella parte in cui – per le vacanze successive alla prima – prevede un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza, per violazione dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione. La Corte così ha rilevato la manifesta irragionevolezza di una disciplina che presenta uno "scarto significativo" tra la prima vacanza e le successive, peraltro in relazione a prestazioni di per sé già "scarsamente remunerate".

Il Giudice costituzionale, nell'occasione, ha affermato importanti principi in tema di remunerazione dell'attività di quella particolare categoria di professionisti costituita dagli ausiliari dell'autorità giudiziaria, partendo dal dato incontestabile che, in questi anni, non è, di fatto, stato realizzato l'adeguamento dei compensi, come invece prescritto dalla normativa di settore.

Dopo un accurato excursus normativo, la Corte ha ricordato come il sistema abbia gradualmente operato una progressiva decurtazione degli onorari spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, agli interpreti e ai traduttori, giustificati dalla natura pubblica del processo e dalla necessità di ridurre i costi per la collettività.

Di qui la l'intervento censorio della Corte Costituzionale verso un *modus operandi* che nel corso degli anni ha comportato un «progressivo e ingiustificato impoverimento della remunerazione degli ausiliari del giudice.».

Secondo la Corte, il pur legittimo scopo di contenimento dei costi del processo, non può andare a discapito della qualità della prestazione richiesta ai periti e consulenti tecnici, quali ausiliari del Magistrato e la conclusione a cui giunge è la dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione di legge censurata, per manifesta irragionevolezza di una rilevante e diversa misurazione del compenso da riconoscersi agli ausiliari tra la prima vacanza e le successive, per violazione dell'art.3, secondo comma, Cost..

La Corte Costituzionale conclude formulando un invito al Governo, a verificare – in sede di aggiornamento delle previsioni tabellari per gli ausiliari dell'Autorità giudiziaria – la perdurante utilità, nel nuovo assetto ordinamentale, di continuare a prevedere una distinzione tra la prima ora e le successive, in fase di liquidazione dei compensi, col rischio di giungere nuovamente a corrispondere onorari irrisori, nell'ipotesi di mancato tempestivo aggiornamento dei valori tabellari.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Violo  
*Arcangelo Francesco Violo*